



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "SANTA ROSA DA VITERBO"
**LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE I
ECONOMICO-SOCIALE, LICEO MUSICALE e COREUTICO, LICI**
01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27 – Tel. 0761/304061 F
VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT - VTPM01000
C. F. 80015030564 - Codice Univoco Uffici

POLICY

PUBBLICAZIONE DEGLI SCRUTINI/ESAMI

COD C.25

VERS. 02 DEL 06.2023

CONTIENE:

1. POLICY
2. ALLEGATO 1 - AVVISO

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE
2	202306	INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE ESITI ESAMI

PREMESSA

Al termine dell'anno scolastico, tenendo in considerazione le indicazioni del Ministero dell'Istruzione fornite in merito alle modalità di pubblicazione degli scrutini, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di agevolare il corretto trattamento dei dati, allegando altresì l'avviso rivolto a tutti i soggetti abilitati all'accesso ad aree riservate del registro elettronico e all'albo (non online) dell'istituzione (cfr. ALLEGATO 1).





ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "SANTA ROSA DA VITERBO"
**LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE I
ECONOMICHE-SOCIALI, LICEO MUSICALE e COREUTICO, LICI**
01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27 – Tel. 0761/304061 F
VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT - VTPM01000
C. F. 80015030564 - Codice Univoco Offic

SCRUTINI

Con Circolare n. 9168 del 9 giugno 2020, il Ministero dell'Istruzione in concerto con il Garante della Privacy ha precisato che la pubblicazione online degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, può avvenire solo ed esclusivamente per mezzo del registro elettronico.

È quindi da escludere fermamente la pubblicazione di scrutini sul sito della scuola o, peggio, sui social network. Individuato il registro come piattaforma da utilizzare per la pubblicazione degli scrutini è poi utile precisare che secondo il Ministero gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso", devono essere pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area del registro elettronico a cui accedono tutti i soli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all'albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Tempo massimo di pubblicazione degli scrutini è di 15 giorni.

AMMISSIONE AGLI ESAMI

Discorso simile vale anche per l'ammissione agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, per i quali il Ministero precisa che gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente "ammesso" e "non ammesso" alla prova d'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all'albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati. Il tempo massimo di pubblicazione di detti risultati, e dei relativi crediti, è di 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

TABELLONI

A tal riguardo è utile ricordare che in base all'art. 40 del CAD: "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice". Da ciò, sotto il punto di vista amministrativo, deriva un sostanziale obbligo di utilizzo del registro elettronico (come sopra indicato) per la pubblicazione degli scrutini. Non a caso il Ministero, nella sopra citata circolare afferma: "Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all'albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva". **In sostanza la pubblicazione sui tabelloni, ad eccezione di quanto specificheremo per gli esiti degli Esami di Stato, deve essere intesa come un'opzione meramente residuale.** In ogni caso, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico dovrà indicare le sole diciture "ammesso/non ammesso" evitando di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

PUBBLICAZIONE ESITI ESAMI FINALI

L'esito dell'Esame di Stato, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area





documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

ALLEGATO 1 – AVVISO DA PUBBLICARE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO

ATTENZIONE

Avviso rivolto a tutti i soggetti abilitati all'accesso ad aree riservate del registro elettronico e all'albo (non online) dell'istituzione scolastica.

PREMESSO

- che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero dell'Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l'attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, la medesima Direzione Generale è intervenuta in data 09.06.2020 con un'ulteriore nota di precisazione
- che con tale seconda nota, il Ministero, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, ha preso nuovamente posizione sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

CONSIDERANDO

- che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico (e solo in via residuale sui tabelloni)
- che, pertanto, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, con la sola indicazione di "ammesso" e "non ammesso", sono pubblicati nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
- che quanto al punto precedente vale anche per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in cui oltre alla dicitura "ammesso" – "non ammesso" alla prova d'esame, potranno essere indicati i crediti scolastici attribuiti ai candidati
- che, diversamente, tanto per gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, quanto per gli esiti degli scrutini di ammissione all'esame di Stato, i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali
- che per quanto riguarda gli esiti degli Esami di Stato, il Ministero ha previsto che gli stessi, con indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, siano pubblicati, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del



